

Messaggio 1780

Proponente la modificazione degli art. 416 e 417 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

1. Gli art. 416 e 417 del nuovo Codice di procedura civile (CPC) adottato dal Gran Consiglio il 17 febbraio 1971 hanno per oggetto la procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro. Questi disposti modificano l' art. 423 bis del vecchio CPC; in particolare quest' ultimo articolo aveva previsto la procedura inappellabile, con alcune modificazioni, per un valore litigioso non superiore a Fr. 2.000.--. L' art. 416 del nuovo CPC ha portato il limite massimo a franchi 3.000.-- e questo in base al progetto della legge federale sulla revisione dei titoli decimo e decimo bis del Codice delle obbligazioni (CO) (contratto di lavoro): l' art. 343 del disegno legislativo prevedeva infatti una procedura semplice, rapida e, di regola, gratuita per le controversie derivanti dal contratto di lavoro, il cui valore litigioso non superi Fr. 3.000.-- N (cfr. Foglio ufficiale federale, 1968, volume II, pag. 397).

Le Camere federali hanno modificato la disposizione dell' art. 343 del progetto di legge aumentando a Fr. 5.000.-- il valore massimo che fa stato per la procedura speciale (LF citata del 25 giugno 1971).

Proponiamo l' annesso disegno di modificazione legislativa allo scopo di adeguare l' art. 416 CPC al nuovo disposto federale.

2. Ad evitare difficoltà di applicazione, proponiamo pure di adattare, in materia di spese e tasse giudiziarie e per le stesse liti derivanti dal contratto di lavoro, il testo della legge cantonale alle disposizioni federali.

L' art. 417 lett. d) ed e) CPC prevede che, per valori della lite sino a Fr. 3.000.--, la procedura sia gratuita per la parte istante, mentre secondo l' art. 343 cpv. 3 CO la procedura è gratuita per ambo le parti.

Inoltre la norma federale non prevede, come l' art. 417 lett. e) CPC, che in caso di lite temeraria a carico della parte soccombente possano esser poste (totalmente o parzialmente) anche le ripetibili. Riteniamo quindi che i disposti dell' art. 417 lett. d) ed e) CPC debbano essere sostituiti da una norma che riproduca l' art. 343 cpv. 3 CO, salvo a limitare la multa, in caso di temerarietà, all' importo di Fr. 100.-- come già previsto dall' art. 417 lett. e) CPC.

Le altre disposizioni contenute nella novella legislativa federale già sono accolte dalle norme generali del nostro CPC.

3. Dal momento che la nuova legge federale entrerà in vigore il 1. gennaio 1972, può essere ritenuto logico che la procedura speciale degli art. 416 e 417 CPC nuovo si applichi, a partire da tale data, anche alle cause il cui valore litigioso ammonti ad un importo compreso tra Fr. 3.000.-- e Fr. 5.000.--. Tanto più che l' art. 164 CPC nuovo prevede che le disposizioni di questo codice non derogano alle disposizioni del diritto federale... (cir. anche l' analogo disposto in materia di foro dell' art. 24 CPC nuovo, che è l' espressione del medesimo principio generale).

Tuttavia è pur possibile che, in attesa dell' adeguamento della disposizione canonale, per motivi prudenziali queste cause vengano invece proposte nella forma ordinaria. E' allora necessario prevedere un disposto transitorio che stabilisca in via retroattiva l' entrata in vigore della modifica al 1. gennaio 1972 e, per le cause di cui all' art. 343 CO presentate nel periodo a partire dal 1. gennaio 1972 secondo il rito ordinario, la trattazione d' ufficio giusta i disposti dell'

art. 417 CPC.

Poiché l' applicazione del diritto procedurale speciale a partire dal 1. gennaio 1972 ha la propria base in un disposto di diritto federale, non si tratta di un caso di retroattività della legge, la quale, del resto, sarebbe qui ammissibile (STF 77, I, 189; 94, I, 5).

Per le motivazioni sopra esposte, vogliate adottare l' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Lepori

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica gli art. 416 e 417 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro) (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 dicembre 1971 n. 1780 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 416 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

Art. 416

Competenza

Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai Fr. 500.--, al giudice di pace e, quando il valore non superi i Fr. 5.000.--, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell' art. 417 del Codice di procedura civile e sostituite dalla seguente:

d) Alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie; tuttavia il giudice può infliggere una multa sino a Fr. 100.-- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e spese o parti di esse.

Art. 3

Le azioni concernenti controversie derivanti dal contratto di lavoro di un valore litigioso da Fr. 3.000.-- a Fr. 5.000, -- presentate dopo il 1. gennaio 1972 verranno d' ufficio trattate, con l' entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura prevista dagli art. 416 e seg. CPC.

Art. 4

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a partire dal 1. gennaio 1972.